

**MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

DECRETO 16 marzo 1998.

Determinazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

**IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, concernente «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 432/1997 che, modificando l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, demanda al Ministro per le politiche agricole la determinazione delle tariffe necessarie per far fronte alle spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, corrisposte dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano (Treviso);

Visto il parere favorevole espresso dalla competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 in merito alla determinazione delle sopracitate tariffe nella misura di lire 90.000 per ogni ettaro di piante madri per portinnesti e marze e di lire 7,50 per ogni talea coltivata;

Considerato che l'aggiornamento proposto per la tariffa relativa ad ogni talea coltivata debba avere uno sviluppo biennale e che pertanto per il corrente anno si ritiene di fissarla in lire 5,00;

Ritenuto, pertanto, di determinare le tariffe necessarie per far fronte alle spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, corrisposte dai vivaisti all'Istituto Sperimentale per la Viteicoltura di Conegliano (Treviso), nella misura di lire 90.000 per ogni ettaro di piante madri per portinnesti e marze e di lire 5,00 per ogni talea coltivata;

A termini dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, le spese relative alle operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, sono corrisposte dai vivaisti all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano nella misura di:

a) lire 90.000 per ogni ettaro di piante madri per portinnesti e marze;

b) lire 5,00 per ogni talea coltivata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1998

Il Ministro: PINTO

*Registrato alla Corte dei conti, il 25 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 94*

98A2555

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 marzo 1998.

Modalità con le quali i fabbricanti per le attività industriali a rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

**IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANTO**

Visto il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989;

Ritenuto di dover provvedere ad indicare le modalità con le quali i fabbricanti devono procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ nelle attività industriali soggette al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;